



COMUNE DI PORTO TORRES

Città Metropolitana di Sassari

Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica

Servizio Demanio e Patrimonio, Manutenzioni, Ufficio Casa

* * * * *

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL D.LGS. N. 38/2021,
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO
E COMPLETAMENTO E DELLA SUCCESSIVA GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO A SERVIZIO DEL TENNIS
(Artt. 4 del D.Lgs. n. 38/2021 e 193 del D.Lgs. n. 36/2023)**

* * * * *

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

* * * * *

SOMMARIO

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	7
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	7
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	9
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	10
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	10
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	10
2.2 CHIARIMENTI.....	12
2.3 COMUNICAZIONI.....	13
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	14
3.1 LAVORI.....	16
3.2 PROGETTAZIONE.....	17
3.3 DURATA.....	17
3.4 CANONE.....	18
3.5 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE.....	18
3.6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	18
4 REQUISITI GENERALI.....	20
4.1 SELF CLEANING.....	20
5 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	21
5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	21
5.2 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO.....	22
5.3 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	22
5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE ED ECONOMICO ORGANIZZATIVA PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE.....	23
5.5 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA – FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO.....	23
6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	25
7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	26
8 SOCIETÀ DI SCOPO.....	27
9 AVVALIMENTO.....	27
10 SUBAPPALTO.....	29
11 GARANZIA PROVVISORIA.....	30
12 SOPRALLUOGO (NON OBBLIGATORIO).....	33
13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	33

14	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	34
15	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.....	35
16.	CARICAMENTO BUSTE.....	37
17	<i>SOCORSO ISTRUTTORIO.....</i>	<i>38</i>
18.	<i>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....</i>	<i>39</i>
18.1	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	42
18.2	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	43
18.3	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	43
19.	<i>OFFERTA TECNICA.....</i>	<i>45</i>
20.	<i>DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (PEF).....</i>	<i>46</i>
21.	<i>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....</i>	<i>48</i>
21.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.....	49
21.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA.....	51
21.3	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	52
22.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	53
23.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	53
24.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	54
25.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLE BUSTE ECONOMICHE...54	
26.	VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE OFFERTE....55	
27.	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....56	
28.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....58	
29.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....58	
30.	CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....59	
31.	ACCESSO AGLI ATTI.....59	
32.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....60	
33.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....60	

PREMESSE

1. La presente procedura di gara è indetta ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 recante *"Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi"*, entrato in vigore in data 01/01/2023.

In particolare, la procedura di gara segue l'iter dell'articolo 4 del su citato D.lgs. n. 38/2021 che introduce misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione delle procedure amministrative per favorire **l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi**, ponendo particolare attenzione alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e spettatori, nonché alla **riqualificazione delle infrastrutture sportive non più adeguate alle esigenze funzionali**.

Tale disposizione normativa prevede che **il soggetto che intende realizzare un intervento di tale natura debba presentare al Comune**, anche d'intesa con associazioni o società sportive che utilizzano l'impianto, un documento di fattibilità delle alternative progettuali, a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, corredato da un piano economico-finanziario che individui la soluzione con il miglior rapporto costi-benefici per la collettività.

2. Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative alla procedura selettiva in oggetto.

3. Ai sensi della richiamata normativa, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Porto Torres A.S.D (nel prosieguo anche solo "Promotore"), in data 10/07/2023 (nota prot. n. 31328), ha presentato una Proposta ex art. 4 D.Lgs. n. 38/2021 (anche solo "Legge Stadi") e 193 del D.Lgs. n. 36/2023 (anche solo "Codice dei contratti pubblici" o semplicemente "Codice"), per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, dei lavori di ampliamento e completamento e della successiva gestione dell'impianto sportivo a servizio del Tennis Club Porto Torres, ivi inclusa la gestione di quest'ultimo.

L'Amministrazione, con nota prot. 30601 del 02/07/2024, ha indetto la conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della Legge 241/1990 e dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. 38/2021, effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona, finalizzata all'esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell'intervento. Con successiva Determinazione dirigenziale n. 2242 del 10/09/2024 è stata conclusa la conferenza di servizi

preliminare con esito positivo sulla proposta del Tennis Club Porto Torres, ritenendo validamente acquisiti i pareri e accertata l'assenza di espressione di pareri contrari;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26/09/2024 è stato dichiarato il pubblico interesse della Proposta per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 38/2021, della "realizzazione ampliamento e completamento dell'impianto sportivo a servizio del Tennis Club Porto Torres", individuando l'Associazione Sportiva Tennis Club Porto Torres quale "Promotore" e dando mandato al Dirigente per l'attivazione della procedura ad evidenza pubblica con il diritto di prelazione a favore del proponente;

Successivamente, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato decreto, al soggetto proponente è stato richiesto di presentare il Progetto di fattibilità tecnico-economica integrato, la bozza di convenzione e il piano economico-finanziario asseverato.

Con nota prot. 0050547 del 13/11/2024, è stata acquisita al protocollo dell'Ente la documentazione integrativa richiesta, comprensiva della bozza di convenzione e del piano economico-finanziario asseverato.

L'amministrazione in data 23 dicembre 2024, con nota prot. 2024/56964 dell'Area lavori pubblici, ha indetto - in ossequio all'art. 4, comma 7, del D.lgs. 38/2021 - la Conferenza di Servizi decisoria - da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona - per l'acquisizione di pareri e nulla osta ai fini dell'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica connesso all'intervento in oggetto.

In data 08/07/2025 (prot. n. 31843) il Comune di Porto Torres – Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica, (nel prosieguo anche solo “Ente Concedente” o “Comune” o “Amministrazione”) ha inoltrato al Promotore una richiesta di documentazione integrativa, riscontrata il 08/09/2025 con nota acquisita al Comune di Porto Torres al protocollo n. 2025/39816.

Con Determinazione dirigenziale n. 3056 del 21/11/2025 il Comune, a conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, ha adottato la decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del Codice con cui ha stabilito di avviare una procedura di gara (di seguito anche solo “procedura”) volta all'affidamento di una concessione ex art. 4 del D.Lgs. n. 38/2021, per la progettazione esecutiva, la realizzazione dei lavori di ampliamento e completamento e per la successiva gestione complessiva dell'Impianto Sportivo Tennis così come ampliato (a seguire anche solo la “Concessione”), da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 182 del Codice.

4. Si specifica che, ai sensi dell'art. 4, comma 11 del D.Lgs. n. 38/2021, alla presente procedura si applicano, per quanto non diversamente previsto dall'art. 4 in oggetto, le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., **in materia di finanza di progetto**.

Segnatamente è previsto che:

- a) alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore.
- b) Il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario della gara, può esercitare il **diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva** e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.
- c) È, inoltre, previsto che: se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al periodo che precede (importo non superiore al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara).

5. La procedura in oggetto è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo: www.sardegnaecat.it.

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement (di seguito per brevità solo "Piattaforma" o "Sistema"), mediante la quale sono gestite le fasi di gara, le comunicazioni e gli scambi di informazioni, il cui accesso è consentito dall'apposito link: www.sardegnaecat.it.

Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma sono contenute nelle "Norme Tecniche di Utilizzo", consultabili al seguente link:

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20230105145931.pdf ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la sua

utilizzo ai fini della partecipazione al procedimento di gara, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk:

- numero verde: +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18:00);
- e-mail support@sardegna.cat.zendesk.com.

6. L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi degli artt. 71, 182 e 183 del Codice.

7. Il luogo di svolgimento del contratto è Porto Torres.

Codice NUTS ITG2D;

CUP I84J25000440002

CIG B94BE45044;

CUI L00252040902202500004;

8. Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito "RUP"), che svolge anche le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato ai sensi degli artt. 15 e 175, comma 5, del Codice, è il Dirigente dell'Area:

- Ing. Massimo Ledda email: ledda.massimo@comune.porto-torres.ss.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle "Norme tecniche di utilizzo", nel Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del Codice Civile.

L'Ente Concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di utilizzo", disponibile al link https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20230105145931.pdf.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione l'Ente Concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'Ente Concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle "Norme tecniche di utilizzo" disponibile al link: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20230105145931.pdf che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo attività di manutenzione programmata comunicata tramite apposito avviso nella Piattaforma medesima.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e al link: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20230105145931.pdf che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser (Microsoft Edge, Chrome, ecc.) idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre delle credenziali SPID di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma www.sardegnaecat.it.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara, che dovrà essere svolta secondo quanto previsto dal presente disciplinare e dalle "Norme Tecniche di utilizzo" consultabili al seguente link: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20230105145931.pdf.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'accesso alla Piattaforma - ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara - devono essere inoltrate all'Help Desk.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara (a seguire "Documentazione di Gara") comprende:

- (i) il presente Disciplinare di gara (**«Disciplinare»**);
- (ii) il piano economico-finanziario a base di gara allegato alla Proposta del Proponente (**«PEF»**);
- (iii) la "*matrice dei rischi*", contenente l'individuazione degli specifici rischi allocati in capo al Concorrente (**«Matrice dei Rischi»**);
- (iv) il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (**«PFTE»**) costituito da:

Cod.	Titolo
A	Relazione generale
A-1	Relazione di inquadramento generale dell'iniziativa
A-2	Quadro di spesa

A-3	Documento fattibilità alternative progettuali (DOCFAP)
B	Relazione sui C.A.M.
B-1	Relazioni specialistiche - strutture in c.a.
B-2	Relazioni specialistiche - Verifica dispersioni termiche
B-3	Relazioni specialistiche - Impianti tecnici.
C	Relazione geologica
C-1	Relazione sulla pericolosità sismica di base
D	Computo metrico estimativo
E	Elenco prezzi
F	Disciplinare prestazionali elementi tecnici (CSA)
G	Cronoprogramma
H	Piano di gestione delle materie
I	Relazione sulle interferenze
L	Relazione paesaggistica
M	Prime indicazioni del Piano di Sicurezza
N	Computo dei costi della sicurezza
O	Prime indicazioni del Piano di Manutenzione
TAV. 1	Corografia e inquadramento territoriale
TAV. 2.1	Pianificazione regionale vigente: P.P.R.
TAV. 2.2	Pianificazione regionale vigente: P.A.I. - Pericolosità idraulica
TAV. 2.3	Pianificazione regionale vigente: P.A.I. - Pericolosità geomorfologica
TAV. 3	Pianificazione vigente: P.R.G.C.
TAV. 4	STATO DI FATTO - Planimetria generale dell'area
TAV. 5	STATO DI FATTO - Rilievo dell'area
TAV. 6	OPERE IN PROGETTO - Planimetria generale con indicazione degli interventi
TAV. 7	OPERE IN PROGETTO - Progetto di livellamento e sistemazione dell'area
TAV. 8	OPERE IN PROGETTO - Sezioni dell'area
TAV. 9.1	OPERE IN PROGETTO - Campo da padel - Piante, prospetti e sezioni e stratigrafia
TAV. 9.2	OPERE IN PROGETTO - Campo da padel - Copertura: Piante, prospetti e sezioni
TAV. 9.3	OPERE IN PROGETTO - Campi da tennis - Piante, prospetti e sezioni e stratigrafia
TAV. 9.4	OPERE IN PROGETTO - Campi da tennis - Copertura: Piante, prospetti e sezioni
TAV. 10	OPERE IN PROGETTO - Edificio spogliatoi: Piante prospetti e sezioni
TAV. 11	OPERE IN PROGETTO - Edificio spogliatoi: impianto idrico sanitario
TAV. 12	OPERE IN PROGETTO - Edificio spogliatoi: impianto elettrico e impianto climatizzazione
TAV. 13	Individuazione siti di cava e smaltimento

- (v) Documento recante Caratteristiche del servizio e della gestione;
- (vi) Schema di Convenzione («Convenzione»);
- (vii) Patto di integrità del Comune di Porto Torres, allegato al presente disciplinare («Patto di Integrità»);

- (viii) Codice di comportamento del personale del Comune di Porto Torres (“Codice di Comportamento”);
- (ix) il modello domanda di partecipazione (“Modello di domanda di partecipazione”);
- (x) il modello di dichiarazioni integrative;
- (xi) il modello relativo al titolare effettivo;
- (xii) il modello avente ad oggetto la dichiarazione integrativa di avvalimento («Modello di dichiarazione di avvalimento»);
- (xiii) il documento di gara unico europeo in formato elettronico («DGUE»);
- (xiv) l’Informativa *privacy* predisposta ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e intitolata «*Informativa Interessati – Procedure per l’affidamento di beni, servizi, lavori e incarichi disciplinati dal D.Lgs. 36/2023*» («Informativa privacy»);
- (xv) “Norme tecniche di utilizzo disponibili” al link:
https://www.sardegna territorio.it/documenti/1_38_20100819111303.pdf

Gli atti di gara possono essere raggiunti, inoltre, tramite:

- la sottosezione “Bandi di Gara e “Contratti” all’indirizzo <https://comune.porto-torres.ss.it/it/service/amministrazione-trasparente/>
- l’albo pretorio online all’indirizzo <https://comune.porto-torres.ss.it/it/amministrazione/documenti-dati/albo-pretorio>
- la BDNCP – Piattaforma Pubblicità Valore Legale (all’indirizzo <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bdnc> .)

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, all’indirizzo www.sardegna.cat.it, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Per l’eventuale richiesta di chiarimento si rinvia a quanto indicato nelle “Norme tecniche di utilizzo”.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma www.sardegnaecat.it. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso, che sarà visualizzata al primo login successivo la ricezione della risposta.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito, ciascun Concorrente deve:

- (i) consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- (ii) accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, nel Bando di Gara e/o nel Disciplinare di Gara o negli altri documenti di gara, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- (iii) prendere atto che l'Ente Concedente è tenuto a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Ente Concedente e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma www.sardegnaecat.it e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni sono accessibili nell'apposita sezione "Comunicazioni" della Piattaforma www.sardegnaecat.it.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione, che sarà visualizzata al primo login successivo la ricezione della comunicazione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'Ente Concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente Procedura di Gara è articolata in un unico lotto, comprensivo della progettazione, della realizzazione dei lavori e dei servizi di gestione relativi all'impianto sportivo.

L'unitarietà della struttura da gestire e l'omogeneità dei lavori di ampliamento e completamento dell'impianto sportivo da effettuare non consente la suddivisione della concessione in lotti.

La presente Procedura di Gara ha dunque ad oggetto l'affidamento in concessione, con la procedura dell'art. 4 della legge stadi e del richiamato art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento e della successiva gestione dell'impianto sportivo, secondo le prescrizioni di dettaglio contenute nella Documentazione di Gara.

In particolare, rientrano nell'oggetto della Procedura di Gara, oltre alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori, anche attività di gestione tecnico-amministrativa dell'Impianto Sportivo.

I lavori comprendono la realizzazione dei seguenti manufatti:

- a) un nuovo campo da tennis coperto
- b) un nuovo campo da tennis attrezzato per eventi internazionali,
- c) un campo da padel coperto
- d) un fabbricato da destinare a spogliatoi e club house all'interno nell'area distinta in catasto terreni al Foglio 8 particella 4645/parte, ricadente all'interno del vigente P.R.C.G., su uno standard S2/S, entro la scadenza del termine di cui al comma 4) art. 4 del D.Lgs. 38/2021.

Le attività di gestione tecnico-amministrativa dell'Impianto Sportivo comprendono:

- (i) gestione dei servizi sportivi e delle attività estemporanee consentite;
- (ii) predisposizione apertura e chiusura impianto sportivo;
- (iii) sorveglianza e custodia della struttura, dell'impianto e delle relative attrezzature;
- (iv) pulizia, in osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti;

(v) manutenzione ordinaria e straordinaria ciclica dell'intera struttura, finalizzate al mantenimento della piena funzionalità dell'impianto sportivo per l'intera durata della concessione.

Il **valore totale stimato della concessione** è stato calcolato considerando le entrate annue stimate generate per tutta la durata del contratto (pari a 30 anni), quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione come riportato nella seguente tabella.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	Importo
	Servizi di gestione di impianti sportivi	92610000-0	P	
Valore complessivo della concessione				€ 5.400.000,00

Nella seguente Tabella 2, viene riportato separatamente il valore, al netto di IVA e altri oneri di legge, delle prestazioni secondarie consistenti nella progettazione esecutiva e nell'esecuzione dei lavori, che sono ricomprese nell'ambito del predetto valore stimato complessivo.

Tabella 2

QUADRO TECNICO-ECONOMICO DELL'INTERVENTO	
A) Totale lavori e Oneri della sicurezza	
Importo lavori a base d'asta	€ 779.491,33
Oneri per la sicurezza nel cantiere	€ 11.5000,00
TOTALE A)	€ 790.991,33
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
Iva sui lavori (10% di A3)	€ 79.099,13
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica, relazione archeologica, collaudi - IVA e contributi inclusi	€ 38.064,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.845,54
TOTALE B)	€ 119.008,67
IMPEGNO TOTALE DI SPESA	€ 910.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 al netto di IVA e altri oneri di legge.

Il costo totale della manodopera, come stimato nel PEF, è pari a un totale di € 130.000,00 per tutte le 30 annualità in cui si articola la durata della Concessione.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL “Impianti Sportivi e Attività Sportive” vigente.

Il Promotore ha stimato, sulla base di un’analisi di fattibilità economico-finanziaria, risultante dal PEF posto a base di gara, che i ricavi operativi sono in grado di coprire, nell’arco della durata della concessione, i costi di gestione.

Il PEF prende in considerazione i ricavi derivanti dalla gestione dell’Impianto tenendo altresì in considerazione l’ammontare del contributo pubblico di seguito specificato e il finanziamento di terzi come analiticamente previsti nel PEF.

Il Comune di Porto Torres si impegna a corrispondere al Concessionario un contributo pubblico pari al 45% dell’investimento ammissibile, pari a € 414.000,00, a valere su fondi regolarmente stanziati in bilancio.

Descrizione	Costo (€)	Totale (€)
INVESTIMENTO TOTALE INIZIALE	€ 910.000,00	€ 910.000,00
COPERTURA FINANZIARIA:		
Capitale proprio	€ 146.000,00	€ 146.000,00
Finanziamento di terzi	€ 350.000,00	€ 350.000,00
45% compartecipazione ente pubblico	€ 414.000,00	€ 414.000,00

3.1 LAVORI

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 100, comma 4, nonché dell’Allegato II.12 del Codice, i lavori sono classificati come specificato nella seguente tabella:

Lavorazioni	Categoria e Classifica	Importo totale (€)	% sul Totale	Categoria prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG 1 – III	790.991,33	100%	P	Sì, nelle forme e nel rispetto dei limiti previsti dal Codice
Totale			100%		

Gli importi relativi alle categorie impiantistiche non scorporabili:

OS30 € 44.787,35

OS3 € 23.196,48

OS28 € 10.483,15

devono essere coperti con la categoria prevalente e possono essere subappaltati.

Le imprese esecutrici dei lavori dovranno dimostrare in sede di esecuzione il possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

La classifica tiene conto del beneficio del quinto di cui all’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 del

Codice, che è applicabile alle condizioni ivi previste.

3.2 PROGETTAZIONE

La progettazione oggetto del contratto si articola nelle seguenti classi e categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, contenente l'approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, richiamato all'interno dell'Allegato I.13 del Codice, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Categoria	Destinazione Funzionale	ID opere	Valore dell'opera	% di incidenza sul totale	Classi e categorie D.M. 17 giugno 2016	Grado di complessità
Edilizia	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E11	€ 711.366,71	89.93 %	I/d	0,95
Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	€ 23.538,70	2,97 %	I/b	0,75
Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	€ 10.637,81	1,34 %	I/b	0,85
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	€ 45.448,11	5.74 %	I/b	1,15

Si rileva che ai fini della qualificazione, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

3.3 DURATA

La durata della concessione è di 30 (trenta) anni, decorrenti dalla data di formale sottoscrizione del contratto di concessione articolati come segue:

- la progettazione esecutiva ha una durata stimata di 30 giorni.;
- i lavori hanno una durata complessiva stimata di 120 (centocinquanta) giorni.

3.4 CANONE

Non sono dovuti canoni

3.5 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 178, comma 5 del Codice, la durata del contratto di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1 del Codice stesso al quale integralmente si rinvia.

La Concessione potrà essere modificata, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 189 del Codice.

3.6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente Procedura di Gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi del presente Disciplinare di Gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla procedura di gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente Concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri concorrenti partecipanti alla medesima gara:

- i. partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- ii. partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- iii. partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta per la medesima procedura di gara, in forma singola o associata;
- iv. partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore, il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), e 66, comma 1, lett. g), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. In alternativa, tali consorzi possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui agli artt. 65 comma 2, lett. d), e 66, comma 1, lett. g), del Codice, tale consorzio è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. A questi ultimi si applicano le previsioni di cui al precedente punto (iv), concernenti i limiti entro cui il consorziato designato quale esecutore può partecipare alla medesima procedura di gara cui partecipa anche il consorzio di cui fa parte.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- i. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte questi;
- ii. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- iii. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del contratto.

Il ruolo di mandante e/o mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lettera b), c) e d), del Codice.

- iv. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese

aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4 REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'Ente Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici, e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

4.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata all'Ente Concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Ente Concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale

collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Ente Concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

5 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I Concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

L'Ente Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Ente Concedente non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultimo.

In caso di malfunzionamento, anche parziale del FVOE, si applicano le disposizioni di cui all'art. 99, comma 3-bis del Codice.

5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I Concorrenti nell'ambito della presente Procedura di Gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Per l'operatore economico di altro Stato membro dell'Unione Europea, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

In merito alle Associazioni Sportive Dilettantistiche («ASD») e alle Società Sportive Dilettantistiche («SSD»):

- b) iscrizione nel “Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche” istituito dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per il riconoscimento a fini sportivi delle ASD e delle SSD ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 nonché ai sensi del Regolamento sul funzionamento del predetto Registro, approvato dal CONI con Deliberazione n. 1574 del 18 luglio 2017.

Per gli operatori non tenuti a tale iscrizione o per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del CAD, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto che deve essere attinente a quello della presente gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro dell'Unione Europea, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

5.2 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.12 al Codice, i soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni che prevedano anche l'esecuzione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del Codice e dall'articolo 18, comma 11 dell'Allegato II.12 al Codice (attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione), oltre ai requisiti previsti dal successivo paragrafo 5.5.

5.3 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai fini della partecipazione alla Procedura di Gara, relativamente alle prestazioni afferenti ai lavori, i Concorrenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, devono essere in possesso di adeguata attestazione di qualificazione SOA, per categorie di opere e classifiche almeno pari a quelle indicate nel presente Disciplinare di Gara, ovvero:

- OG 1 – classifica III

Le imprese devono possedere inoltre il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee

della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle categorie I e II.

La comprova del requisito di cui sopra è fornita mediante la produzione della/delle attestazione/i SOA, in corso di validità, rilasciata/e da un organismo regolarmente autorizzato, e comprensiva/e del requisito di cui all'art. 4 dell'Allegato II.12 del Codice, per la categoria e classifica adeguata in rapporto all'importo dei lavori da eseguire.

A tal proposito si rammenta che:

- (i) la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare per lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto;
- (ii) la certificazione del sistema di qualità è obbligatoria per tutte le classifiche, tranne che per le classifiche I e II.

Ai sensi dell'art. 4, comma 12, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 38/2021, le Società e le Associazioni sportive concorrenti possono procedere liberamente all'affidamento dei lavori oggetto della presente procedura, di valore inferiore a 1 milione di euro, ad operatori economici in possesso di adeguata qualificazione SOA secondo quanto sopra previsto.

5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE ED ECONOMICO ORGANIZZATIVA PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

Ferma restando la necessaria titolarità dei requisiti di idoneità professionale di cui al par. 5.1, lett. a), del presente Disciplinare di Gara, e quanto previsto al precedente paragrafo 5.2, con riguardo alle attività di progettazione esecutiva, i Concorrenti dovranno risultare titolari, altresì, dei seguenti ulteriori requisiti speciali di partecipazione:

- a) documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero aver eseguito, negli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi, anche a favore di soggetti privati, di importo pari a quelli oggetto della presente Procedura di Gara. La comprova del requisito di cui sopra è fornita mediante elenco delle esperienze idonee pregresse e la produzione di documentazione contrattuale e/o progettuale e/o certificazione di regolare esecuzione rilasciata dall'Amministrazione committente ed ogni altra documentazione equivalente e comunque idonea a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione.

5.5 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA – FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Nel rispetto dell'art. 33 dell'Allegato II.12 al Codice, al fine di favorire la più ampia partecipazione alla procedura, è richiesto il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, consistenti nel:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura per un importo non inferiore al 10% dell'investimento previsto per l'intervento, pari a € 50.000,00.

Per le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, in luogo del requisito sopra previsto, è richiesto il seguente requisito:

b) entrate istituzionali esclusa IVA non inferiori a € 50.000,00;

La comprova del requisito di cui alle lett. a) e b) è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;
- ogni altro documento ritenuto idoneo dall'Ente Concedente.

Per le imprese o le associazioni che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Il requisito è determinato al fine di garantire la massima partecipazione con riferimento al micro, piccole e medie imprese e alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, e alle caratteristiche dell'impianto.

Per tutti gli operatori economici concorrenti è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa, consistenti nello:

- a) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento previsto per l'intervento e pari a € 25.000,00.

Per servizi affini a quello della presente Procedura di Gara, si intendono contratti aventi ad oggetto attività rientranti nel codice CPV 92610000-0 («Servizi di gestione di impianti sportivi»), finalizzati a comprovare l'esperienza nel servizio di gestione in oggetto.

L'importo prevalente dei contratti analoghi eseguiti dovrà riguardare attività rientranti nel codice CPV 92610000-0 "servizi di gestione di impianti sportivi", mentre come importo residuale è possibile considerare i servizi correlati all'attività sportiva come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Servizi ricreativi, culturali e sportivi – CPV 92000000-1; i Servizi sportivi – CPV

92600000-7; i Servizi connessi allo sport – CPV 92620000-3; i Servizi di promozione di manifestazioni sportive – CPV 92621000-0; i Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive – CPV 92622000-7.

Il concorrente fornisce le informazioni in merito alla natura e alla consistenza dell'impianto sportivo gestito, con particolare riguardo a:

- la denominazione dell'impianto gestito, nonché il relativo indirizzo;
- la data di avvio e la data di conclusione delle attività di gestione dell'impianto medesimo;
- la pubblica amministrazione concedente e/o la controparte contrattuale privata;
- il valore del servizio.

Il concorrente fornisce i documenti attestanti la regolare esecuzione del/dei contratto/i affine a quello oggetto di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Laddove la gestione sia è avvenuta per conto di terzi, ma bensì su un impianto sportivo di proprietà del concorrente, è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e di eventuali contratti di subappalto stipulati, accompagnata da eventuale documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo.

6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della CCIAA o al competente ordine professionale, di cui al par. 5.1, lett. a) deve essere posseduto da:

a) ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

b) ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

c) il requisito relativo alla iscrizione del "Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche" di cui al par. 5.1, lett. b), deve essere posseduto dall'esecutore.

Con riferimento alla progettazione, i requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, del Codice, devono essere posseduti dagli operatori economici associati, in base alla propria tipologia e nel rispetto delle disposizioni di cui alla medesima Parte V.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12 del Codice.

Il requisito relativo all'iscrizione nel "Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche" di cui al punto 5.1 lettera b) deve essere posseduto dall'esecutore.

Il requisito relativo al fatturato medio, di cui al punto 6.4, lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Il requisito relativo al capitale sociale deve essere soddisfatto dal gestore del servizio.

Per quanto non espressamente previsto sopra, i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, dall'aggregazione di rete e/o dal GEIE nel loro complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

In caso di partecipazione alla Procedura di Gara di consorzi stabili, di consorzi di cooperative e/o di consorzi di imprese artigiane, i requisiti di idoneità professionale devono sussistere in capo ai seguenti soggetti:

(i) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro CCIAA o al competente ordine professionale di cui al par. 5.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicati come esecutrici;

(ii) il requisito relativo alla iscrizione del "Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche" di cui al par. 5.1, lett. b) deve essere posseduto e dalle consorziate esecutrici.

Con riguardo agli altri requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, in caso di consorzi stabili, di consorzi di cooperative e di consorzi di imprese artigiane, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

(i) con riferimento ai consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria, limitatamente ai servizi, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate; con riferimento ai lavori, per le lavorazioni che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; per le lavorazioni che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

(ii) i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8 SOCIETÀ DI SCOPO

Ai sensi dell'art. 4, comma 12, ultimo periodo del D.Lgs. n. 38/2021, ai fini dell'esecuzione e della successiva gestione degli interventi, e nella prospettiva di agevolare il coinvolgimento di risorse e capitali pubblici e privati, l'associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica ha facoltà di costituire una società di scopo partecipata in misura superiore al 50 per cento.

9 AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale previsti dal presente Disciplinare di Gara anche mediante ricorso all'avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 4 e 5.1, del presente Disciplinare di Gara.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del Concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Il contratto di avvalimento, come previsto dall'art. 104, comma 1, del Codice, è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che il Concorrente che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

L'ausiliaria deve:

- (i) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- (ii) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il Concorrente e verso la Ente Concedente, di mettere a disposizione, per tutta la durata della Concessione, le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente.

Il Concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente Concedente. Contestualmente il Concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria se sottoscritte prima del termine di presentazione dell'offerta e se tale circostanza sia comprovabile con data certa.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nelle forme e nei limiti di cui all'art. 119 del Codice al quale l'art. 188 rinvia.

Il Concorrente, ai sensi degli artt. 119 e 188 del Codice, indica nella domanda di partecipazione alla presente Procedura di Gara la volontà di ricorrere al subappalto e le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Se il Concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'art. 194 del Codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni previste dal medesimo art. 194 del Codice.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

È nullo l'accordo con cui viene affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente Concedente.

Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

È fatto divieto di sub-concedere o far comunque gestire a terzi l'impianto sportivo oggetto del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, salvo quanto stabilito successivamente. Il concessionario di un impianto sportivo polivalente può manifestare nell'offerta la volontà di affidare una parte dell'attività sportiva programmata ad altro soggetto, ferma restando la piena responsabilità del gestore nei confronti dell'Ente Concedente alle seguenti condizioni:

- a) che siano sempre rispettate le tariffe all'utenza;
- b) che il soggetto sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al gestore per l'affidamento dell'impianto sportivo;
- c) che l'affidamento della gestione delle singole attività sia preventivamente comunicato all'Amministrazione almeno 30 giorni prima e da questa espressamente approvata.

È ammessa la cessione o affitto di ramo d'azienda esclusivamente per le attività non sportive per un periodo non superiore alla durata della concessione. Cedente e cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Ente Concedente.

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche della Procedura di Gara e dell'esigenza, data la natura e la complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali], è espressamente vietato il ricorso al c.d. "subappalto a cascata".

Il Concessionario, i subappaltatori principali e i subappaltatori ulteriori sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 193, comma 6 e art.106, comma 1, del Codice, da una garanzia provvisoria, pari al 1% (uno per cento) del valore stimato della Concessione e precisamente di importo pari a € 54.000,00.

L'importo della garanzia è stato ridotto dal 2% all'1% per renderla proporzionata e adeguata alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrente, sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le seguenti modalità:

- (i) la cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso tutte le filiali sul conto corrente bancario del comune.
- (ii) mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- (i) contenere espressa menzione dell'oggetto della concessione e del soggetto garantito, ossia l'Ente Concedente;
- (ii) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, al solo consorzio;
- (iii) essere conforme allo schema tipo approvato con il decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministro dello sviluppo economico;
- (iv) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- (v) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente Concedente;
- (vi) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta dell'Ente Concedente per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- (i) originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del CAD, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- (ii) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD;
- (iii) duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del CAD.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo del Concorrente che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione di beneficiare delle suddette riduzioni della garanzia, in corso di validità, a corredo dell'offerta e di aver inserito le relative certificazioni nel FVOE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12 SOPRALLUOGO (NON OBBLIGATORIO)

Il sopralluogo, utile per acquisire la piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni e i luoghi interessati dalla concessione, non è obbligatorio e può essere effettuato nei giorni che verranno concordati con il Responsabile Unico del Progetto.

La richiesta di sopralluogo potrà essere presentata fino a 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, entro le ore 12:00, tramite la Piattaforma al link: www.sardegnaecat.it secondo le modalità indicate nelle “Norme tecniche di utilizzo”.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

L’Ente Concedente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante del Concorrente purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più Concorrenti. In tal

caso l’Ente Concedente non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettera b), c) e d), del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Non è pertanto necessario produrre l’attestazione di avvenuto sopralluogo all’interno della Busta A “Documentazione amministrativa”.

13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 e sul sito dell’ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'Ente Concedente accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, l'Ente Concedente chiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dall'Ente Concedente escluso dalla procedura di gara.

14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare di Gara.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà sono redatte ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del CAD.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30/12/2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente. Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al par. 1.1 del presente Disciplinare di Gara.

La Piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti formati: per la firma digitale sono accettati i formati CAdES (estensione .p7m) e PAdES (estensione .pdf); nel caso di files non firmati digitalmente le estensioni accettate sono: xml, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt, pdf, rtf, csv, odt, ods,

zip, rar, 7z, jpeg, jpg, png, gif, p7m.

Con riferimento ai limiti dimensionali dei documenti accettati dalla Piattaforma, si rinvia alle prescrizioni di dettaglio di cui alle “Norme Tecniche di Utilizzo”.

L'inoltro della documentazione telematica è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Porto Torres ove, per disguidi legati al sistema telematico, l'offerta non pervenga nei tempi previsti.

La documentazione telematica dovrà essere suddivisa in 3 (tre) buste distinte. Le buste in formato telematico saranno rinominate:

- (i) busta amministrativa;
- (ii) busta tecnica;
- (iii) busta economica (PEF)

15 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'accesso alla Piattaforma è consentito dall'indirizzo www.sardegnaecat.it.

Ai fini della partecipazione alla presente Procedura di Gara è indispensabile essere registrati al sistema dalla pagina raggiungibile al seguente link www.sardegnaecat.it secondo le modalità esplicitate nelle Norme Tecniche di Utilizzo rientranti nella Documentazione di Gara.

Con la registrazione alla Piattaforma e, comunque, con la presentazione dell'offerta, il Concorrente dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma telematica dall'account riconducibile al Concorrente medesimo; ogni azione inerente all'account s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile al Concorrente registrato.

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di Gara, nei relativi allegati e nelle Norme Tecniche di Utilizzo, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla Piattaforma o le eventuali comunicazioni.

Per la presentazione dell'offerta si rinvia a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Utilizzo.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare la rettifica (o “emendamento”) di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nella busta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Tale rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Con la richiesta, l'operatore potrà inserire i dati relativi all'emendamento con le stesse modalità utilizzate per la partecipazione prima della scadenza del

termine.

L'Ente Concedente, valutata la documentazione, avrà la possibilità di approvare o rifiutare tale richiesta.

Per le modalità di rettifica delle offerte si rinvia ai contenuti dell'apposito paragrafo contenuto nelle Norme Tecniche di Utilizzo.

In caso di partecipazione alla Procedura di Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'operatore economico che riveste il ruolo di capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel sistema i partecipanti al raggruppamento stesso, nonché tutti i documenti che i componenti devono fornire.

La registrazione al portale è obbligatoria per l'operatore economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.

Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle "Busta telematica" contenente l'offerta economica, la Piattaforma revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

Per la verifica di corretta avvenuta partecipazione alla procedura, l'operatore economico deve accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) della documentazione sulla Piattaforma; tale verifica può avvenire utilizzando la sezione "Comunicazioni" della pagina del proprio profilo personale ovvero attraverso la PEC indicata in fase di iscrizione.

Si precisa che i files della documentazione amministrativa e delle offerte devono essere sottoscritti con una delle seguenti firme digitali accettate:

- a) di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), con la funzione di far comparire i dati della firma sul documento PDF; questo tipo di firma è ammessa e possibile solo per file in originale in formato PDF (suffisso «.pdf») o convertiti in tale formato; per questi files è possibile usare la firma CAdES ma resta preferibile utilizzare la firma PAdES;
- b) di tipo CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) e il file generato dopo la firma ha un'estensione «.p7m»; questo tipo di firma è il solo che può e deve essere utilizzato per sottoscrivere files in originale diversi dal PDF (esempio Word, Excel, grafici o immagini).

Il Sistema riscontra tutte le operazioni di caricamento della documentazione, mediante messaggio che compare sulla stessa o comunicazione al domicilio digitale dell'offerente.

La partecipazione alla presente procedura è revocabile sino allo scadere dei termini per la

presentazione

dell'Offerta. Entro tale termine l'Operatore può altresì visualizzare la documentazione caricata nonché:

- sostituire la documentazione già inviata;
- rigenerare l'Offerta tecnica;
- modificare la struttura del Raggruppamento.

ATTENZIONE: Le attività di cui sopra comportano la revoca automatica della partecipazione; completate tali operazioni, l'operatore economico dovrà nuovamente inviare la propria partecipazione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Ente Concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

16. CARICAMENTO BUSTE

L'operatore economico, accedendo alla Piattaforma www.sardegnaecat.it, avrà accesso alle Buste telematiche da caricare. Ciascuna Busta contiene parametri di tipo "Allegato" corrispondenti ai documenti richiesti dalla documentazione di gara.

L'operatore economico dovrà pertanto:

- a) predisporre ciascun documento richiesto, secondo quanto indicato nel presente Disciplinare e negli atti di gara;
- b) firmare digitalmente, ove richiesto, ogni singolo documento con estensione .p7m o, in alternativa, in formato PDF con firma digitale, secondo le regole AgID;
- c) caricare i documenti singolarmente, in corrispondenza della sezione e del parametro indicato dalla piattaforma, evitando di raggrupparli in cartelle compresse;
- d) rispettare i limiti dimensionali stabiliti dalla piattaforma (100 MB per ciascun allegato);
- e) conservare, nel nome del file, la dicitura originaria prevista;
- f) allegare, nei casi in cui la firma digitale sia accompagnata da marcatura temporale, sia il file firmato digitalmente sia la marcatura temporale, salvo che il software generi un unico file contenente entrambi.

Si precisa che, nel caso di partecipazione alla gara in forma associata (ad esempio, raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi), ogni documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dai soggetti autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'Avviso.

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana. I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione non redatti in lingua italiana devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente Concedente entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Ente Concedente procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente Concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Ente Concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La mancata ottemperanza dell'obbligo di dichiarazione del titolare effettivo non determina l'esclusione del concorrente dalla procedura, ma l'avvio di verifiche a cura dell'Ente Concedente.

Le richieste di soccorso istruttorio vengono inoltrate all'operatore economico tramite Pec e, contestualmente, tramite apposito avviso che l'operatore economico riceve nella sezione Comunicazioni della propria area riservata. L'operatore deve rispondere alle richieste tramite la piattaforma cliccando sull'apposito tasto Integrazioni che compare nel pannello della gara di riferimento.

18. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Ente Concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Ente Concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in più di un consorzio stabile; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta, ferme le specifiche di cui all'art. 104, comma 12 del Codice). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, nei casi in cui ciò sia ammesso dal codice, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,

comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all' Ente Concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura

camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

18.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento Unico di Gara Europeo, mediante la compilazione a video dello stesso, così come messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma di e-procurement.

La dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice, resa dal legale rappresentante dell'operatore economico, deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 94 del Codice e dovrà specificare i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In base alla tipologia dell'operatore economico partecipante alla gara, dovranno essere presentati i seguenti D.G.U.E.:

- Imprenditori individuali, anche artigiani, e Società, anche cooperative – art. 65 comma 2 lett. a): presentano un unico D.G.U.E.
- Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane – art. 65 comma 2 lett. b) e c) - Consorzi stabili – art. 65 comma 2 lett. d): il D.G.U.E. è presentato dal consorzio e dalle consorziate esecutrici da questo indicate.
- Raggruppamenti Temporanei di Imprese – art. 65 comma 2 lett. e) - Consorzi Ordinari – art. 65 comma 2 lett. f) - Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete – art. 65 comma 2 lett. g)
- Gruppo Europeo di Interesse Economico – art. 65 comma 2 lett. h): ciascun componente dell'operatore economico partecipante presenta un D.G.U.E. distinto.

- In caso di avvalimento: ciascuna impresa ausiliaria presenta un D.G.U.E. distinto dall'operatore economico concorrente.

N.B.: Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E).

Le dichiarazioni così rese dal legale rappresentante qualora estese anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice, unitamente a quelle contenute nel modello Domanda di partecipazione, esauriscono tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso del requisito di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice.

Si invitano gli operatori economici a NON inviare ulteriori e separate dichiarazioni, da parte di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, aventi il medesimo contenuto di quanto già dichiarato nel D.G.U.E. dal legale rappresentante.

18.2 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- (i) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- (ii) la dichiarazione di avvalimento resa attraverso l'apposito modello allegato al presente disciplinare;
- (iii) il contratto di avvalimento;
- (iv) la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC se del caso.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento deve essere presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, il contratto dovrà essere inserito nella busta amministrativa.

18.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

In aggiunta a quanto indicato nei paragrafi precedenti, devono essere altresì allegati:

- (i) per i raggruppamenti temporanei già costituiti
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- (ii) per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.
- (iii) per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- (iv) per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

(v) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

(vi) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

19. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità specificate nel manuale operativo della piattaforma. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al presente disciplinare e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- la **Proposta progettuale**

L'Elaborato tecnico, che conterrà le varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara e costituirà parte integrante e vincolante nello sviluppo del progetto, dovrà essere redatto seguendo i **criteri di valutazione** indicati nella tabella di cui al successivo punto **21.1**.

L'elaborato dovrà essere redatto in formato A3, carattere Arial, dimensione 10 e dovrà avere una estensione non superiore a 10 pagine.

- Il Progetto Gestionale

L'Elaborato tecnico che conterrà la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione dovrà essere presentato in una relazione di massimo 30 (trenta) pagine, in formato A4, carattere Arial, dimensione 10, contenente l'illustrazione delle modalità e dei criteri con i quali il concorrente intende gestire la struttura e le attività. Il progetto gestionale, che costituirà parte integrante e vincolante della Concessione, dovrà valorizzare gli aspetti descritti all'interno della tabella Criteri di Valutazione. In particolare, sarà articolato nelle seguenti sezioni:

- **Caratteri generali**
- **Gestione impianto e aree connesse**
- **Esperienza, parità di genere e inclusione.**

In caso di avvalimento premiale, l'operatore economico dovrà altresì allegare il contratto di avvalimento.

Dal numero massimo di pagine consentite rimangono esclusi l'indice e la copertina dei documenti.

Le pagine eccedenti non saranno oggetto di valutazione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà dell'Ente Concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

20. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (PEF)

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma all'interno della Busta economica, costituita da:

- (i) piano economico - finanziario (PEF) redatto dal Concorrente e asseverato, che deve contenere dati coerenti con i valori inseriti nell'offerta tecnica ed economica di cui ai suddetti allegati nonché riportare i valori relativi al complessivo dell'offerta presentata e la relativa "Relazione illustrativa" (massimo 20 pagine).

Si precisa che il piano economico finanziario (PEF) dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966

Nel suddetto PEF dovrà essere evidenziato, per ogni annualità individuata, un risultato operativo

positivo (maggiore di zero)

Nella “Relazione illustrativa del PEF” devono essere giustificate tutte le voci economiche presenti nel suddetto PEF in coerenza anche con quanto offerto in sede di Proposta progettuale -- varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara.

Il PEF non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica della congruità, affidabilità e sostenibilità dell'intervento e dell'offerta proposta.

Attenzione: si consiglia vivamente agli operatori economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) incide sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione.

Con riguardo all'invio della partecipazione, si rileva che, una volta caricate tutte le “Buste”, il sistema rende disponibile il pulsante “Invia”, che consente al Concorrente di inoltrare la propria partecipazione alla gara. Un alert “Offerta non inviata” segnala che la partecipazione alla gara non è ancora stata inviata.

Si segnala che il solo caricamento della documentazione non è sufficiente ai fini della partecipazione. L'inoltro della partecipazione alla gara avviene esclusivamente effettuando l'operazione di invio dell'offerta. In assenza, nessuna partecipazione perviene all'Ente Concedente. Cliccando sul comando, il Sistema verifica la presenza di tutte le Buste.

Una notifica di avvenuto invio viene recapitata all'operatore sia nella propria casella di posta, sia nella sezione Comunicazioni della propria area riservata.

Solo quando visualizza tale messaggio e ha ricevuto la notifica, l'operatore economico può considerare inviata la propria istanza.

Entro i termini di scadenza della gara l'operatore economico ha la possibilità di:

- (i) visualizzare la documentazione caricata;
- (ii) sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiscono integralmente quelli inviati in precedenza.

ATTENZIONE: la sostituzione della documentazione comporta la revoca automatica della partecipazione;

- (iii) rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiscono integralmente quelli inviati in precedenza.

ATTENZIONE: la rigenerazione dell'offerta comporta la revoca automatica della partecipazione;

- (iv) modificare la struttura del Raggruppamento.

ATTENZIONE: la modifica del Raggruppamento comporta la revoca automatica dell'offerta generata online e richiede obbligatoriamente la rigenerazione dell'offerta. Una volta terminata l'operazione, l'operatore economico deve nuovamente inviare la propria partecipazione;

(v) revocare la propria partecipazione alla gara. Entro i termini di presentazione dell'offerta l'operatore economico può revocare la partecipazione cliccando sul comando Revoca partecipazione. In caso di revoca, il sistema invia all'operatore economico, sia nella propria casella di posta, sia nella sezione Comunicazioni della propria area riservata, notifica di avvenuta revoca della partecipazione, L'offerta revocata viene cancellata dal sistema ed equivale a offerta non presentata.

In tutti i casi di sostituzione e di rigenerazione dell'offerta è obbligatoriamente richiesto un nuovo invio della partecipazione.

Il sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte.

Si precisa che il termine finale scade al primo secondo successivo all'orario stabilito e non al minuto successivo. A titolo esemplificativo: se la scadenza del termine è prevista per le ore 12:00, tale orario deve intendersi come 12:00:00. Sono pertanto considerate tardive, e quindi non accettate dal sistema, le offerte caricate o inviate dalle 12:00:01.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire all'Ente Concedente e/o al gestore della piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l'operatore economico concorrente. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme Tecniche di Utilizzo, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la documentazione predisposta dall'.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La Concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 193, comma 3, del Codice.

È facoltà del Comune aggiudicare la Procedura di Gara anche in presenza di una sola offerta valida, attesa la necessità di garantire il servizio, considerato essenziale per la sicurezza cittadina.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100
TOTALE	100

21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T/Q vengono indicati:

- (i) i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;
- (i) i "Punteggi quantitativi", ossia i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari/quantitativi (T/Q) di valutazione dell'offerta tecnica

Id Cr	Criteri di Valutazione	P	Id Sub	Sub Criteri di Valutazione	D	Q	T	Criteri motivazionali (parametri Valutativi) per l'attribuzione del Punteggio
A	Proposta progettuale	22	A.1	Capacità tecnica dei progettisti (art. 2.2.1 dei CAM)			2	È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria che includa, nel gruppo di lavoro, un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
			A.2	Progettazione esecutiva redatta in modalità B.I.M.			10	Verranno valorizzate le proposte progettuali redatte in conformità all'art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni) B.I.M.

			A.3	Proposta migliorativa opere in progetto	10		La Commissione valuterà le eventuali proposte migliorative rispetto a quanto previsto in progetto riguardanti la sistemazione degli spazi esterni, la qualità dei componenti edilizi, il miglioramento e l'implementazione degli impianti. La proposta dovrà contenere anche il computo metrico non estimativo di confronto tra quello di progetto e quello offerto.
B	Progetto gestionale – Caratteri generali	46	B.1	Modalità di gestione e offerta sportiva presentata. Programma di didattica sportiva (motoria, formativa, agonistica)	22		Qualità, completezza ed adeguatezza del programma generale offerto. Programmi didattici strutturati per età (SAT, pre-agonistica, agonistica) con preparazione atletica, test periodici, coaching individuale e di squadra, partecipazione a tornei FITP/ITF e clinic con tecnici qualificati.
			B.2	Metodologie di sviluppo per diversamente abili e riabilitazione	12		Piano inclusione e riabilitazione: moduli dedicati a wheelchair tennis, over-65 e pazienti oncologici, percorsi e spogliatoi accessibili, tutoraggio in campo, agevolazioni economiche e giornate gratuite di avviamento.
			B.3	Programmi con territorio e scuole	12		Collaborazioni con istituti scolastici, progetti federali ("Racchette in Classe"), eventi periodici aperti alla comunità
C	Progetto gestionale – Gestione impianto e aree connesse	20	C.1	Programma di manutenzione	10		Piano dettagliato di manutenzione programmata per campi, coperture, impianti, tribune e verde; frequenze periodiche.
			C.2	Relazioni con l'ente concedente	10		Piano dettagliato contenente le modalità di comunicazione con il comune riguardo l'andamento della concessione: sistemi di condivisione documenti, frequenza delle comunicazioni, tipologia di relazioni da consegnare

								periodicamente, rendicontazione delle attività sociali, rilevazione gradimento utenti tramite survey digitali, QR code etc .
D	Progetto gestionale - Esperienza, parità di genere e inclusione	12	D.1	Politiche di parità di genere			2	Adozione di politiche e certificazione ex art. 46-bis D.Lgs. 198/2006.
			D.2	Competenze per disabili/anziani	8		Curricula di personale e collaboratori con esperienza specifica verso disabilità e popolazione anziana, con programmi sportivi dedicati.	
			D.3	Qualificazione sportiva istruttori		2 max	Titoli accademici e abilitazioni CONI/FITP di almeno 2 istruttori	
Totale					84	2	14	100

21.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in funzione dei “livelli di valutazione”.

Ai sub-criteri qualitativo/discrezionali sopra individuati è attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente sulla base dei seguenti “livelli di valutazione”:

Eccellente	1	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori. Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente/ qualitativamente molto consistenti, articolati e rispondenti rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, connotati da concretezza, realizzabilità, efficacia ed innovatività, coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di alto interesse e alta utilità per la committente
Ottimo	0,8	Aspetti positivi elevati e buona rispondenza alle aspettative. Contenuti adeguati, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente/qualitativamente abbastanza consistenti, per la maggior parte articolati e rispondenti rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, connotati da concretezza e realizzabilità, in maggioranza coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di interesse e utilità per la committente
Buono	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali. Contenuti sufficienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente/qualitativamente moderatamente consistenti, in alcune parti rispondenti rispetto alle prescrizioni del

		Capitolato e ai criteri specificati, connotati da concretezza e realizzabilità, in parte coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di interesse e utilità per la committente
Discreto	0,4	Aspetti positivi, comunque, apprezzabili e di qualche pregio ma al di sotto delle aspettative. Contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente/qualitativamente poco consistenti, di limitato interesse e limitata utilità per la committente
Modesto	0,2	Miglioramento appena percepibile e molto al di sotto delle aspettative. Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente/qualitativamente poco consistenti, carenti e non rispondenti rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, non coerenti e non aderenti alla realtà territoriale, di non interesse e non utilità per la committente
Irrilevante	0,0	nessuna proposta o nessun miglioramento rilevante o proposta giudicata non pertinente rispetto a quanto richiesto dal Capitolato

La Commissione calcola il coefficiente unico per ogni sub criterio esaminato sulla base della media aritmetica (con limite a 3 cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento all'unità superiore se la quarta cifra è pari o superiore a 5) dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub criterio.

Ciascun coefficiente unico verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile a ciascun sub-criterio la somma dei suddetti prodotti restituirà il punteggio relativo a ciascun criterio.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare contraddistinti dalla lettera "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio contraddistinti dalla lettera "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell'interpolazione lineare.

21.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore in quanto, essendo di facile ed intuibile applicazione, riduce ragionevolmente i margini di errore e consente di aggregare, in un'unica formula, la sommatoria dei coefficienti attribuiti a diversi elementi di valutazione (tecnici ed economici), ponderati in funzione del relativo punteggio.

I punteggi saranno espressi con tre cifre decimali.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum C_{xi} * P_x$$

P_i = punteggio concorrente i - esimo;

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo P_x = punteggio criterio x

Non è prevista alcuna riparametrazione dei punteggi, pertanto:

Qualora il Concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico più alto in relazione al singolo criterio/sub- criterio non abbia ottenuto il punteggio massimo attribuibile non si procederà alla riparametrazione.

Inoltre, nel caso in cui il Concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo tecnico più alto, non abbia ottenuto il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica, non si procederà alla riparametrazione finalizzata ad attribuire l'intero punteggio tecnico complessivo previsto nella Documentazione di Gara.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati, a cura della Ente Concedente, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

23. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 8 Gennaio alle ore 10:00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Non si terranno sedute pubbliche, la piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta, il RUP, con il supporto tecnico del seggio di gara istituito ad hoc accede alla documentazione amministrativa di ciascun Concorrente, mentre l'offerta tecnica e la busta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- (i) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- (ii) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- (iii) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17 del presente disciplinare;
- (iv) redigere apposito verbale.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLE BUSTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Disciplinare di Gara.

La Commissione giudicatrice rende visibile successivamente ai Concorrenti:

- (i) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- (ii) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli Concorrenti ammessi all'apertura della busta economica.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura della busta economica, verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario, come previsto dall'art.185, comma 5 del Codice, per poi successivamente procedere all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Delle verifiche effettuate ai sensi del sopracitato art. 185, comma 5, del Codice la Commissione giudicatrice dovrà fornire puntuale evidenza dell'adempimento e dei relativi esiti nei verbali di gara che dovranno essere trasmessi al RUP.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- (i) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica;
- (ii) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- (iii) insostenibilità e inadeguatezza del piano economico-finanziario redatto dal Concorrente;
- (iv) presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

26. VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE OFFERTE

La valutazione della sostenibilità economico/finanziaria dell'offerta complessivamente intesa, si sostanzia nella verifica della congruità, serietà, sostenibilità economico-finanziaria, e realizzabilità della stessa con l'analisi delle risultanze del piano economico finanziario e della relativa "Relazione illustrativa" presentato dal Concorrente in sede di offerta economica con riferimento all'analisi dei relativi costi da parte del Concorrente medesimo.

Si procede a verificare la sostenibilità economico/finanziaria della prima migliore offerta.

Qualora tale offerta risulti non sostenibile, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta sostenibile. È facoltà dell'Ente Concedente, procedere contemporaneamente alla verifica di sostenibilità delle offerte posizionate utilmente in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice per la valutazione della sostenibilità economico/finanziaria dell'offerta complessivamente intesa del concorrente di cui la commissione giudicatrice medesima propone l'aggiudicazione.

Il RUP avvalendosi dell'ausilio della Commissione giudicatrice richiede per iscritto al Concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta che necessitino di chiarimenti.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente, ove richiesto, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'insostenibilità, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un

termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con il PEF e con la relativa "Relazione illustrativa" e con le eventuali spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

27. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione giudicatrice invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La proposta di aggiudicazione è eventualmente confermata dal RUP al termine del relativo procedimento relativo alla verifica della sostenibilità economico finanziaria.

Qualora nessuna offerta risulti sostenibile, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente Concedente, può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 95, comma 1, lett. a), del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/24/UE del 26 febbraio 2014.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica della sostenibilità economico-finanziaria, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, il Concorrente ha facoltà di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Concessione viene aggiudicata, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice l'Ente Concedente, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Il contratto non può essere stipulato prima di 32 (trentadue) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Procedura di Gara un Concorrente diverso dal Proponente, il Proponente medesimo può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 193, comma 12 del Codice, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice.

Qualora eserciti il diritto di prelazione, il Proponente diviene aggiudicatario della Concessione. In tal caso, il Proponente deve dichiarare di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dal Concorrente risultato aggiudicatario.

Laddove invece non risulti aggiudicatario e non eserciti la prelazione, il Proponente ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore ovvero il proponente esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore ovvero del proponente, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, e nello schema di convenzione all'art. 30.

L'aggiudicatario deposita all' Ente Concedente, prima o contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata (in modalità digitale) autenticata nelle sottoscrizioni dal Segretario Generale.

Nell'ambito della Concessione, il Concessionario dovrà impegnarsi all'osservanza delle norme sull'utilizzo e sulla gestione degli impianti sportivi comunali contenute all'interno del Regolamento

per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Porto Torres (approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 05/03/2008).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all' Ente Concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Porto Torres - approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 29.12.2023 - e

allegato agli atti di gara.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

30. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Nello svolgimento dei lavori oggetto della Concessione, il Concessionario dovrà osservare i “Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 23 giugno 2022, n. 256 e s.m.i.

L'aggiudicatario nello svolgimento del servizio di pulizia dell'impianto dovrà:

- (i) adottare tutti gli accorgimenti a tutela dell'ambiente;
- (ii) razionalizzare l'uso dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento;
- (iii) conferire i rifiuti in modo differenziato secondo le modalità di raccolta adottate dall'Ente Locale;
- (iv) usare i prodotti a basso impatto ambientale conformi a quanto stabilito dal vigente decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 29 gennaio 2021 e s.m.i..

Come indicato nella domanda di partecipazione l'operatore economico accetta, senza condizione o riserva tutte le norme e disposizioni attinenti i criteri ambientali minimi, laddove applicabili, anche se non espressamente indicati negli atti di gara e quelli che saranno adottati nel corso della durata della concessione, e a fornire tutte le informazioni utili a comprova del rispetto degli adempimenti.

31. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Eventuali richieste di accesso agli atti di documentazione, ulteriore rispetto a quella indicata nei predetti articoli 35 e 36 e/o non acquisibile direttamente dalla piattaforma, dovranno essere inoltrate al RUP Ing. Massimo Ledda al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it ovvero tramite la Piattaforma di e-procurement.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Sardegna.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Sassari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa, in ogni caso, che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Porto Torres.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita “INFORMATIVA PRIVACY Regolamento 679/2016/UE Informativa Interessati – Procedure per l’affidamento di beni, servizi, lavori e incarichi disciplinati dal D.Lgs. 36/2023” di cui al punto 2.1 del presente disciplinare.

In attuazione del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – di seguito “Regolamento” o “GDPR”) ed in conformità rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, il Comune di Porto Torres, con sede in piazza Umberto I n. 1, PEC: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it, riveste la qualità di Titolare del trattamento dei dati.

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito dell’Ente all’indirizzo: <https://comune.porto-torres.ss.it/it/service/informativa-privacy/>.

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

Il Dirigente

Ing. Massimo Ledda